CAMERA DEI DEPUTATI N. 6504

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOTI, FINO, DELMASTRO DELLE VEDOVE

Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente

Presentata il 26 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione giustizia della Camera dei deputati, esaminando l'11 novembre 1998 lo schema di decreto legislativo concernente gli agenti commerciali indipendenti, richiamava la necessità da parte del legislatore nazionale del pieno recepimento e della conseguente attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986.

Osservava la Commissione giustizia che il patto detto « star del credere » risulta vietato dalle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea, eccezione fatta per l'Italia.

Nell'esprimere parere favorevole allo schema del citato decreto legislativo, la Commissione giustizia chiedeva espressamente la modifica dell'articolo 1756 del codice civile, sollecitando l'introduzione del divieto del patto in virtù del quale l'agente di commercio risponde nei confronti del preponente per l'esecuzione del contratto la cui conclusione ha promosso.

Le menzionate indicazioni della Commissione giustizia della Camera dei deputati risultano – allo stato – ancora disattese dal legislatore, che non ha provveduto alle modifiche legislative conseguenti.

Converranno gli onorevoli colleghi che lo « star del credere » costituisce una pattuizione accessoria al contratto di agenzia, non disciplinata – come detto – né dalla citata direttiva 86/653/CEE sugli agenti di commercio, né dalla gran parte degli ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione europea. In Germania, ad esempio è prevista, tutt'al più, la possibilità per l'agente e la casa mandante – limitatamente ad uno o più affari determinati – di pattuire una sorta di garanzia dell'agente verso la casa mandante, a fronte di apposito corrispettivo, per il caso di insolvenza del

singolo cliente procacciato dall'agente medesimo. Il che – si converrà – è all'evidenza diverso dallo « star del credere » che il nostro ordinamento disciplina: una cosa è pattuire – di volta in volta – una garanzia per un singolo affare, con il riconoscimento di apposito corrispettivo altra cosa è imporre a priori ad una parte di rispondere – sempre, e comunque – della solvibilità di tutti i clienti, senza neppure riconoscere alcun corrispettivo; In tale ultimo caso la casa mandante trasferisce all'agente una parte significativa del rischio di insolvenza dei suoi clienti, il che contrasta sia con evidenti ragioni di giustizia sostanziale, sia con la natura e con le funzioni del contratto di agenzia.

Si consideri, infine, che ben difficilmente l'agente di commercio ha le capacità finanziarie per farsi carico di un tale rischio, il che finisce per limitarne l'attività e l'autonomia gestionale.

Si ritiene, invece, che l'agente ben possa informarsi, ed informare la casa mandante, sulle condizioni patrimoniali dei clienti che propone e che, nel caso in cui a tanto non provveda, possa essere ritenuto responsabile dei danni derivanti alla casa mandante da un atteggiamento negligente o, comunque, superficiale.

Ma lo « star del credere » va molto al di là – come si è visto – di questa funzione! La modifica legislativa che la presente proposta di legge prospetta, oltre a parificare il trattamento degli agenti di commercio italiani a quello dei colleghi europei, impedisce la reiterata applicazione di un patto iniquo e vessatorio che agli agenti stessi deriva dall'applicazione dello « star del credere », così come disciplinato dall'ordinamento vigente nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola: « commissionario » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è aggiunto il seguente:

« È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'adempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento ai singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati, l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire, e sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo ».

DDL13-6504
Lire 500